



CITTÀ DI BUSCA
Provincia di Cuneo

Busca li 02/03/2018

Ordinanza n. 4

Oggetto: DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO DEL MATERIALE VEGETALE DI CUI ALL'ARTICOLO 182, COMMA 6-BIS D.LGS. 152/2006 - ANNO 2018

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21.05.2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

Nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell'aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28.04.2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15.02.2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);

In data 08.06.2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 05.06.2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

Il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" prevede che alcune delle misure contenute nell'accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione

dell'Accordo e che le misure contenute nell'Allegato 1 dell'Accordo "Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti" debbano essere attivate a partire dal 01.10.2017;

Le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20.10.2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:

D. i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi,

E. le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti,

F. le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione;

Con D.D. 31.10.2017, n. 463, sono state date "Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla D.G.R. 42-5805 del 20.10.2017. Protocollo operativo e schemi di ordinanza tipo";

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale autorità Locale;

ORDINA

In attuazione del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, fino al 31.03.2018, il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo. Per tale provvedimento stabile non è ammessa alcuna deroga, tranne che per i seguenti motivi:

- in presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte;
- in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero: ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tar Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Firmato digitalmente
Il Sindaco
Marco Gallo